



N.protocollo: 42/2008

Data: 08 ottobre 2008

Oggetto: IL COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Prendiamo spunto dall'ultimo intervento della Corte di Cassazione, con la sentenza n.21933 del 29 agosto 2008, ove prende posizione sul tema delle conseguenze derivanti dalla mancata adozione della delibera sui compensi agli amministratori, e da questi comunque percepiti nel corso dell'esercizio. Più precisamente, se gli amministratori prelevano compensi in corso d'anno, non essendovi a monte una delibera specifica, e quindi di fatto essendoseli autodeterminati, tale autodeterminazione è nulla, e non può essere sanata grazie alla successiva approvazione, da parte dell'assemblea, del bilancio in cui il costo che ne deriva è stato appostato.

Gli effetti di tale situazione si esplicano prima di tutto sul piano civilistico: infatti, intanto si può ipotizzare che la società possa chiedere la restituzione dei compensi indebitamente prelevati, inoltre gli amministratori sono esposti a una possibile richiesta di risarcimento del danno da parte della società medesima. Ma si può facilmente ipotizzare che gli effetti si estendano anche al piano fiscale: se l'Amministrazione Finanziaria dovesse accertare l'erogazione di compensi agli amministratori non preventivamente deliberati, è quasi certo che, facendosi forza con la sentenza n.21933/08, proceda alla ripresa a tassazione di quanto dedotto appunto per compensi agli amministratori.

Tutto questo suggerisce la necessità evidente di porre estrema cura nella gestione dei compensi agli amministratori, potendosi offrire un insieme di percorsi operativi variamente alternativi, tutti riferiti ai compensi non variabili in funzione di determinati parametri economici della società amministrata:

- I. una prima strada è quella che l'assemblea deliberi i compensi a favore degli amministratori contestualmente alla loro nomina – quindi l'ordine del giorno dovrà recare almeno due punti: a) nomina degli amministratori; b) determinazione del compenso - esplicitando che tale delibera avrà validità finì a nuova e diversa determinazione dell'assemblea; questa strada ha il pregio di assestare una procedura per un tempo indefinito, dovendosi però porre attenzione al momento in cui si ha la necessità di variare la misura del compenso; può quindi essere una procedura adeguata nei casi in cui si preveda di non dover modificare l'importo dei compensi a breve termine;
- II. una seconda strada è quella di determinare i compensi annualmente; in questo caso si possono individuare soluzioni alternative, tra cui:
 - i. la delibera di un compenso, fisso e definitivo per l'anno in corso, assunta preferibilmente all'inizio dell'esercizio e, comunque, prima che sia operata la prima erogazione;
 - ii. la delibera di un compenso provvisorio, che rinvia a un'ulteriore delibera, da adottare entro la fine dell'esercizio, per eventualmente incrementare la misura del compenso già deliberata;
 - iii. una delibera al termine dell'esercizio, che fissa il compenso agli amministratori per l'esercizio in corso; in questo caso, si ritiene preferibile che tale delibera non sia preceduta da alcuna erogazione di compensi e, quindi, questi siano erogati in unica soluzione entro l'anno, e ciò per avere, sotto il profilo fiscale, coincidenza tra periodo di competenza e



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



periodo di corresponsione (essendo i compensi agli amministratori deducibili in funzione del principio di cassa).

Il porre cura all'aspetto della deliberazione dei compensi agli amministratori, vale anche a superare un altro possibile problema, questo di derivazione specificamente fiscale: la R.M. n.211/E/08 ha stabilito che, in caso di attribuzione agli amministratori di un trattamento di fine mandato, questo è deducibile solo se la delibera di attribuzione ha data certa ed è anteriore all'inizio del rapporto. Questa conclusione non condivisibile – la maggioranza dei commentatori ritiene, infatti, che i predetti requisiti abbiano rilevanza solo per consentire all'amministratore di assoggettare il TFM a tassazione separata, e non incida quindi sulla sua deducibilità – porta comunque le società, se si vogliono evitare probabili contenziosi, a definire alcune precise procedure e, in particolare:

1. all'atto di nomina degli amministratori, se del caso, deliberare l'erogazione di un trattamento di fine mandato (si ritiene che il requisito dell'antiorità possa essere soddisfatta anche nel senso di attribuzione contestuale alla delibera di nomina), oltre al compenso;
2. attribuire alla delibera data certa, preferibilmente mediante estratto notarile della pagina in cui è riportata la delibera di attribuzione agli amministratori, sia del compenso sia del trattamento di fine mandato.